STATUTO DEL MOVIMENTO FRIULI

STATUTO DEL MOVIMENTO FRIULI

Art. 1

Il MOVIMENTO FRIULI (MF) è un movimento politico popolare, sorto per la tutela delle genti della Terra Friulana, che intende portare avanti il processo della loro emancipazione a tutti i livelli, nel rispetto delle forme e dei metodi democratici.

Art. 2

Sono **Aderenti** del MF tutti coloro che ne condividono i fini e la cui domanda di adesione scritta sia accolta dalla Direzione Circoscrizionale e ratificata dalla Direzione Generale.

Gli Aderenti dovranno iscriversi in uno dei Gruppi costituiti del MF e potranno esercitare i diritti attivi e passivi stabiliti dal presente Statuto. Gli Aderenti non possono essere iscritti ad altri partiti politici.

L'appartenenza al MF nonché l'esercizio dei diritti conseguenti sono subordinati all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno che lo integra, nonché ad una militanza attiva e continua. Il mancato adempimento a tali obblighi implica il deferimento all'apposita Commissione Disciplinare che prenderà i provvedimenti del caso.

Sono considerati **simpatizzanti** del MF, senza diritti di elettorato interno attivo e passivo, tutti coloro che, in qualche modo, lo sostengono e lo propagandano.

Art. 3

I Gruppi regolarmente costituiti, sono considerati tali, una volta riconosciuti, tutti quei Gruppi, possibilmente con almeno 5 (cinque) aderenti iscritti che ne facciano richiesta alla Direzione Generale. In caso di rifiuto è ammesso appello, in ultima istanza, da parte dei richiedenti, al Comitato Centrale.

La ratifica della costituzione spetta al Collegio dei Probiviri.

I Gruppi si costituiscono su base comunale o intercomunale. Hanno organizzazione ed amministrazione interna autonoma, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno. Ogni loro attività deve adeguarsi alla linea politica democraticamente espressa dagli Organi Direttivi del MF.

Ogni Gruppo, annualmente (mese di Gennaio), elegge il Suo **Segretario**; questi dirigerà e coordinerà l'attività del Gruppo e ne risponderà politicamente ed organizzativamente alla Direzione Circoscrizionale; rappresenterà il Gruppo presso gli Organi Direttivi del MF.

Art. 4

STRUTTURAZIONE TERRITORIALE: il Friuli è suddiviso in Circoscrizioni territoriali che corrispondono a quelle elettorali delle elezioni regionali:
Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine.

Ogni Circoscrizione è poi suddivisa in Zone omogenee.

— Nella Circoscrizione di **Gorizia** si hanno le Zone:
1) Zona Alta del Cormonese-Goriziano;
2) Zona Bassa o Monfalconese-Carso.

— Nella Circoscrizione di **Pordenone** si hanno le Zone:
1) Zona Pedemontana o Maniaghese-Spilimberghese;
2) Zona del Sanvitese-Casarsa-Zoppola;
3) Zona del Pordenonese-Sacilese.

— Nella Circoscrizione di **Tolmezzo** si hanno le Zone:
1) Zona della Carnia;
2) Zona del Gemonese-Tarvisiano.

— Nella Circoscrizione di **Udine** si hanno le Zone;
1) Zona Morenico-Udinese;
2) Zona del Cividalese-Manzanese;
3) Zona della Bassa Occidentale;
4) Zona della Bassa Orientale.

Art. 5

Sono Organi del Movimento Friuli:

1 - IL CONGRESSO GENERALE DEGLI ADERENTI;
2 - IL COMITATO CENTRALE;
3 - LA DIREZIONE GENERALE;
4 - IL PRESIDENTE DEL MF;
5 - IL SEGRETARIO POLITICO;
6 - LE DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI;
7 - I CONSIGLI DI ZONA;
8 - I GRUPPI COSTITUITI;
9 - L'UFFICIO AMMINISTRATIVO;
10 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
11 - LA COMMISSIONE DISCIPLINARE;
12 - LA COMMISSIONE ELETTORALE;
13 - L'UFFICIO STAMPA.

Art. 6

CONSIGLI DI ZONA. Ogni Consiglio di Zona è composto dai Segretari dei Gruppi Costituiti della Zona, da 7 (sette) membri eletti con voto limitato (1/7) dalla Assemblea Generale di Zona degli Aderenti. Dura in carica un anno. Nella sua prima seduta, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta:
a) Il Segretario di Zona;
b) il Vicesegretario di Zona.

Sempre con votazione segreta, ma a maggioranza semplice e con voto limitato (2/3), nella stessa seduta elegge anche 3 (tre) membri delegati a rappresentare la Zona, insieme al Segretario ed al Vicesegretario, nella Direzione Circoscrizionale.

Del Consiglio di Zona fanno anche parte di diritto i Consiglieri comunali del MF eletti nei Comuni della zona.

I Consigli di Zona hanno in particolare il compito di curare l'organizzazione, la propaganda, le problematiche locali in coordinamento con i Gruppi costituiti.

Art. 7

DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI. Ogni Direzione Circoscrizionale è composta da 5 (cinque) rappresentanti per ogni Zona della Circoscrizione (come da Art. 6).

Dura in carica un anno. Nella sua prima riunione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta, il Segretario Circoscrizionale, al quale poi compete di scegliere e proporre un Esecutivo di 6 (sei) membri di sua fiducia, possibilmente rappresentativo di ogni Zona.

La carica di Segretario circoscrizionale è incompatibile con quella di Segretario di Gruppo.

Le Direzioni Circoscrizionali hanno il compito di coordinare e promuovere l'attività politica, amministrativa e organizzativa del MF a livello di Circoscrizione, secondo le direttive della Direzione Generale.

Art. 8

I Segretari Circoscrizionali operano in stretta collaborazione col Segretario Politico Generale dal quale dipendono.

Art. 9

COMITATO CENTRALE. Il Comitato Centrale è composto dai Segretari dei Gruppi costituiti e da 30 (trenta) membri eletti con voto limitato a 2/3, nelle singole Assemblee Generali di Circoscrizione in proporzione ai voti raccolti alle ultime elezioni regionali. Sono membri di diritto del Comitato Centrale i Consiglieri Regionali e Provinciali del MF ed i Segretari Circoscrizionali.

Il Comitato Centrale, nella prima seduta, elegge nel suo seno, con votazioni separate ed a scrutinio segreto:

a) il Presidente del MF;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario Politico Generale;

d) i 6 (sei) membri per la Direzione Generale;
e) 4 (quattro) membri per la Commissione Disciplinare;
f) il Responsabile amministrativo;
g) 2 Revisori dei Conti.

Per le votazioni di cui ai punti "a, b, c", ci si atterrà alle modalità di cui all'Art. 13, mentre i membri di cui ai rimanenti punti, sono eletti con la maggioranza assoluta.

Se per l'elezione dei membri di cui al punto d), dovesse verificarsi il caso che dei non eletti, candidati sottoscrittori di mozioni di minoranza, ottenessero almeno 1/3 dei consensi del Comitato Centrale, questi avrebbero diritto di accedere (non più di 2) in sovrannumero nella Direzione Generale.

I Segretari dei GRUPPI non sono eleggibili alla Direzione Generale.

Il Comitato Centrale, è presieduto dal Presidente del MF o dal Vicepresidente. Si riunisce in via ordinaria due volte all'anno (mesi di Maggio e di Novembre) ed ogni qual volta il Presidente, il Segretario Politico o i 2/3 della Direzione Generale o 1/3 del Comitato Centrale o i 4/5 di una Direzione Circoscrizionale lo richiedano.

Il numero legale per la validità di ogni deliberazione richiede la presenza di 2/3 dei componenti il Comitato Centrale ed il consenso della maggioranza assoluta dello stesso.

Tranne che per i casi diversamente previsti il Comitato Centrale vota per testa e con voto palese.

Il Comitato Centrale ha durata triennale come Istituto; i Segretari dei Gruppi costituiti, membri di diritto, sono soggetti a rinnovo annuale poiché tale è la durata del loro incarico.

I membri del Comitato Centrale che dovessero mancare a più di una seduta, senza valida giustificazione, saranno surrogati d'ufficio.

Il **Comitato Centrale ha il compito di**:
— controllare che ad ogni livello vengano eseguite le direttive generali impartite dal Congresso degli Aderenti;
— discutere e votare la relazione polito-morale del Se-

gretario Politico e le eventuali relazioni di minoranza della Direzione Generale, nelle due sessioni ordinarie;

— approva i bilanci;
— nega la fiducia al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario Politico, ai Segretari Circoscrizionali, agli altri membri della Direzione Generale, separatamente o collegialmente, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, a scrutinio segreto;
— rimuove dall'incarico, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, singolarmente o collegialmente, i membri dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Stampa;
— modifica lo Statuto con la maggioranza dei 2/3 e predispone il Regolamento interno.

Art. 10

IL PRESIDENTE: rappresenta il MF, presiede il Congresso Generale degli Aderenti, il Comitato Centrale e la Commissione Disciplinare; provvede alla loro convocazione. Ha facoltà di convocare il Congresso ed il Comitato Centrale anche straordinariamente. Sovrintende ai lavori della Direzione Generale. Ha facoltà di chiedere al Comitato Centrale la verifica di fiducia alle Direzioni Circoscrizionali, alla Direzione Generale od ai singoli membri. Rinvia al giudizio della Commissione Disciplinare gli Aderenti del MF. Sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di loro pertinenza.

Art. 11

IL VICEPRESIDENTE: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne disimpegna le funzioni se delegato.

Art. 12

IL SEGRETARIO POLITICO GENERALE: dirige e conduce la politica generale del MF, secondo le direttive del Congresso e le indicazioni del Comitato Centrale, e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed organizzativo del MF, promuovendo e coordinando l'attività della Direzione Generale e di quelle circoscrizionali. E' di sua competenza designare, tra i membri della Direzione Generale il suo Vice.

Art. 13

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Politico Generale sono eletti con la maggioranza dei 2/3 del Comitato Centrale in prima votazione, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda votazione. Se non viene raggiunta tale maggioranza, si ricorre al ballottaggio fra i due membri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 14

LA DIREZIONE GENERALE: è composta dal Segretario Politico Generale, dai 6 (sei) membri eletti dal Comitato Centrale, dai Segretari Circoscrizionali, dal Presidente e dal Vicepresidente del MF; questi ultimi due, però, sovrintendono soltanto i lavori della Direzione Generale cui partecipano come garanzia per il Comitato Centrale e l'intero MF, ma senza diritto di voto. La Direzione Generale si riunisce almeno una volta al mese. L'ordine del giorno da discutere è concordato, una volta per l'altra, dalla stessa Direzione Generale; per le sedute straordinarie gli oggetti da trattare sono sottoposti dal Segretario Politico.

La Direzione Generale decide in merito alle scelte ed agli orientamenti del MF, secondo le direttive del Congresso degli aderenti e le indicazioni emergenti dal Comitato Centrale e dagli altri organismi periferici.

All'interno della Direzione Generale si costituiscono per esigenze di funzionalità operativa:

1) **l'Ufficio di Segreteria Politica**, composto dal Segretario Politico, dal suo Vice e da un altro membro scelto dal Segretario, che gestirà l'attività più specificatamente politica del MF e curerà particolarmente i pro-

blemi legati alla presenza del MF negli organi elettivi degli Enti Locali, della Provincia e della Regione;

2) **il Comitato Esecutivo**, composto dagli altri 4 (quattro) membri della Direzione Generale ognuno dei quali, secondo le proprie competenze, curerà l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Generale e proporrà a questa l'esame delle proposte elaborate da esperti o da apposite commissioni di studio.

Ogni membro del Comitato Esecutivo verrà assegnato alla direzione e responsabilità di un Dipartimento che raggruppi organicamente settori e servizi tra di loro affini per affari e materie. La ripartizione e strutturazione dei Dipartimenti è stabilita dalla Direzione Generale. I Direttori Responsabili di Dipartimento hanno facoltà di chiamare a sé collaboratori di fiducia, di avvalersi di esperti e di costituire specifiche commissioni di studio.

Art. 15

L'UFFICIO AMMINISTRATIVO: è composto da un Amministratore Unico e da due Revisori dei Conti, eletti dal Comitato Centrale, ed ha il compito di gestire l'intera attività economica del MF, predispone i bilanci, relaziona periodicamente alla Direzione Generale, risponde direttamente al Comitato Centrale.

Art. 16

Il Movimento Friuli trae mezzi finanziari dalle quote di iscrizione, dalle oblazioni di aderenti e simpatizzanti.

Art. 17

IL CONGRESSO GENERALE degli Aderenti: si riunisce di norma **ogni due anni** ed è intermedio alle Assemblee Circoscrizionali convocate per il rinnovo del Comitato Centrale.

Possono parteciparvi tutti gli aderenti iscritti al MF.

La sua funzione è quella di esprimere a maggioranza le direttrici generali della linea politica del Movimento Friuli.

Art. 18

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da 3 (tre) membri eletti in unica votazione dal Congresso Generale degli Aderenti. Dura in carica sino al successivo Congresso.

E' chiamato a pronunciarsi sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno, ratifica la costituzione dei Gruppi, è una componente della Commissione Disciplinare. Ha facoltà di anticipare le Assemblee Circoscrizionali quando il Comitato Centrale si dimostrasse incapace di esprimere una Direzione Generale.

Art. 19

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE: è composta dal Presidente del MF che presiede e, in quanto rappresentante l'intero Movimento, non vota, dai 4 (quattro) membri eletti dal Comitato Centrale e dai 3 (tre) Probiviri.

Le decisioni dovranno essere approvate da almeno 5 (cinque) membri della Commissione e prevedono le seguenti eventuali sanzioni:

— il richiamo;
— la deplorazione;
— la espulsione dal Movimento.

Art. 20

L'UFFICIO STAMPA: è istituito dalla Direzione Generale che ne stabilisce anche la composizione. Si occupa della redazione e stampa di tutte le pubblicazioni ufficiali del Movimento Friuli, comprese quelle elettorali. Sottopone sempre le bozze definitive all'approvazione vincolante dell'Ufficio di Segreteria Politica.

Art. 21

LA COMMISSIONE ELETTORALE: è costituita da un Comitato Ristretto formato:

— dalla Segreteria Politica e dai Segretari di Zona per le candidature alle elezioni:

Provinciali, Regionali, Politiche ed Europee;
— dalla Segreteria Politica e dai Segretari di Gruppo per le candidature alle elezioni **Comunali**.

La Commissione dovrà vagliare attentamente sotto il profilo politico e morale la scelta dei candidati.

Per l'individuazione del/i Capilista ufficiali dovranno tener conto, oltre che dei meriti acquisiti, in anni di militanza attiva, dell'affidamento che i candidati, obiettivamente, offrono, sul piano dell'impegno e della massima disciplina di partito.

Ogni aderente del MF, candidato a cariche pubbliche, contestualmente alla sottoscrizione di accettazione di candidatura, **sottoscrive i seguenti impegni**:
— osservanza ed attuazione disciplinata delle direttive impartite dagli organi competenti durante la campagna elettorale;
— comportamento leale e corretto nei confronti degli altri candidati della lista MF;
— rinuncia ad utilizzare a scopo personale materiale propagandistico diverso da quello ufficiale, se non autorizzato espressamente dalla Commissione Elettorale;
— contributo, anticipato, quale concorso alle spese elettorali.

Art. 22

DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE. Gli eletti del MF a qualsiasi carica pubblica sono una volta di più tenuti alla massima completa osservanza e rispetto dello Statuto, del Programma politico, del Regolamento interno e della Linea politica espressa dagli organi istituzionali del MF. Inoltre, debbono soddisfare inderogabilmente ai seguenti impegni:

Deputati, Consiglieri Regionali e Provinciali
— trasmettere, con sollecitudine, tutti gli atti, i documenti e le proposte inerenti la politica regionale, alla Direzione Generale;
— concordare ogni azione da svolgere nella rispettiva sede istituzionale assieme alla Direzione Generale del MF; nel caso di adempimenti o decisioni urgenti, sentire, preliminarmente, sempre la Segreteria politica;
— fornire periodicamente una relazione, possibilmente scritta, sull'operato svolto e sull'attività generale dell'Istituto;
— rappresentare nella sede istituzionale, tutelandoli, gli interessi dell'intero Friuli;
— non assumere atteggiamenti e posizioni diverse da quelle dei colleghi di Gruppo, salva l'autorizzazione (solo in via eccezionale) della Direzione Generale del MF;

Consiglieri Comunali
— sottoporre alla discussione del Gruppo locale, in apposito pre-consiglio, i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed accettarne pareri e decisioni. In caso di sostanziali divergenze dovrà essere richiesto il parere del Segretario di Zona e di quello di Circoscrizione.
Per le questioni di carattere urgente, nella comprovata impossibilità a convocare il Gruppo locale, i Consiglieri Comunali dovranno consultarsi almeno con il Segretario di Gruppo;
— non assumere in Consiglio Comunale atteggiamenti o posizioni diverse da quelle di altri colleghi di gruppo salvo autorizzazione del Gruppo locale per i problemi amministrativi locali, del Segretario di Zona per problemi o scelte di interesse sovracomunale.

In ogni caso l'eletto a cariche pubbliche, qualora per motivi di carattere politico, personale o contingente, non sia in grado di corrispondere in modo adeguato al mandato ricevuto dagli elettori del Movimento Friuli, ha il dovere e l'obbligo di rimettere il mandato stesso nelle mani del Comitato Centrale cui spetta ogni decisione in proposito. Qualora l'eletto non rimetta spontaneamente il mandato, il Comitato Centrale ha la facoltà di sollecitarlo in tal senso quando si verifichino le seguenti circostanze:

a) per i **Deputati, Consiglieri Regionali e Provinciali**:
— proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato Centrale;
— proposta della Direzione Generale;
— proposta del Segretario Politico Generale, avallata dal Presidente del MF.
b) per i **Consiglieri Comunali**:
— proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza degli Aderenti iscritti al Gruppo locale;
— proposta della Direzione Circoscrizionale.

Tutti gli eletti a qualsiasi carica pubblica che non si attengano alle suesposte disposizioni saranno deferiti alla Commissione Disciplinare che, sentite le parti. prenderà, con procedura d'urgenza, le decisioni previste dallo Statuto.

Art. 23

La lingua ufficiale, scritta e parlata, del Movimento Friuli è la lingua friulana. La lingua italiana sarà usata ogni qual volta sarà obbiettivamente indispensabile e opportuno.

Con gli Aderenti non friulanofoni, il MF, pur auspicando un loro avvicinamento alla lingua friulana, si servirà, correttamente, sia nei rapporti verbali come in quelli scritti, anche della lingua italiana.

Art. 24

Il Simbolo del MF può essere a colori o in bianco e nero. Il simbolo a colori mostra il contorno geografico del Friuli Storico in bianco su campo a due bande verticali giallo e blu sormontato dalla scritta in nero MOVIMENT FRIÛL o MOVIMENTO FRIULI. Il Simbolo in bianco e nero sostituisce le due bande a colori con righe verticali bianconere.

1966 - 1981
Movimento Friuli
15 anni

15-1-1966

Atto costitutivo e Statuto
(Rogito dott. Pietro Someda de Marco, notaio in Udine)

18-10-1970

1ª revisione dello Statuto
(votata dall'Assemblea straordinaria riunita a San Michele al Tagliamento)

25-11-1973

2ª revisione dello Statuto
(votata dall'Assemblea straordinaria riunita a Tarcento)

31-1-1975

3ª revisione dello Statuto
(votata dal Consiglio Direttivo Generale riunito ad Udine)

6-3-1981

4ª revisione dello Statuto
(votata dal Consiglio Direttivo Generale riunito a Tricesimo).

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 6 marzo 1981.

impaginazione STUDIO LINEA 3 stampa Juliagraf